

Tribunale di Bari
Sezione III Civile

Il Giudice,

letti gli atti e uditi i procuratori delle parti;

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del XX.IX.XXVII;
dato atto che le parti, su invito di questo Giudice, hanno intrapreso un percorso conciliativo, scambiandosi all'uopo proposte transattive, sulla scorta degli esiti dell'espletata CTU medico-legale;

rilevato che all'udienza del XX.IX.XXVII è emerso il raggiungimento di un'intesa transattiva tra parte attrice e la struttura sanitaria per la definizione bonaria della presente controversia mediante il versamento della somma onnicomprensiva di € 28.168,00;

vista la richiesta a verbale d'udienza del difensore della struttura sanitaria di una proposta conciliativa del magistrato circa la quota da recuperare nei confronti del chirurgo dott. Sempronio oltre che della dr.ssa Caia, pure rimasta contumace, in via di regresso, onde contenere l'alea del giudizio e gli ulteriori tempi e costi dello stesso;

tenuto conto che si controverte in materia di responsabilità medica e **dalla CTU eseguita sono risultate condotte imperite, negligenti ed imprudenti dei medici che ebbero in cura la attrice durante il primo ed il secondo intervento chirurgico, nonché, non secondariamente, nei rispettivi periodi di assistenza e degenza postoperatoria** (cfr. pag. 12 elaborato CTU dr. Mevio);

considerato che, in generale, l'impresa sanitaria tenuta ad adempiere le prestazioni oggetto del contratto di ospedalità non può pretendere con l'azione di regresso di far ricadere integralmente le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento sul proprio dipendente/ausiliario se non provando sia che la condotta del soggetto di cui si è avvalsa per adempiere ha concretato un fatto illecito (causativo del danno che la struttura sanitaria è tenuta a risarcire al paziente), sia che essa è stata **la sola che abbia determinato l'evento dannoso, senza**

che vi abbiano concorso altre condotte attive o omissive imputabili alla stessa impresa sanitaria che agisce in regresso (perché tenute da altri suoi dipendenti/collaboratori, come in caso di responsabilità di equipe, o perché riconducibili a carenze organizzative e/o gestionali dell'impresa sanitaria); rilevato che, secondo i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti, nonché a mente del 3° comma dell'art. 2055 c.c., che ne costituisce un'esplicitazione (v. Cass., n. 23918/2006), è onere di chi agisce in regresso provare che al convenuto - corresponsabile verso il terzo danneggiato - sia attribuibile l'integrale obbligazione risarcitoria o comunque una percentuale della stessa superiore a quella dell'attore, in ragione di una maggiore incidenza causale o di una maggiore gravità della colpa; considerato che nel caso concreto, pur potendosi ipotizzare, in base alla CTU, elementi di corresponsabilità dei medici convenuti e chiamati in causa nel provocare il danno subito dall'attrice, ragioni di equità sostanziale, sulla base del complesso delle risultanze documentali e delle ulteriori richieste istruttorie, ancora da delibare, volte a provare carenze di carattere organizzativo e nella gestione globale della paziente (*insufficienza del personale in servizio, malfunzionamento delle apparecchiature, ecc.*), inducono, sia pure in ottica conciliativa, attesa l'alea del giudizio, a non superare la soglia del 50% del danno che la convenuta è tenuta a risarcire, con accollo della metà dell'ulteriore 50% a carico del chirurgo dott. Sempronio, potendo equitativamente operare il medesimo principio in sede di ripartizione interna tra i medici nei cui confronti è stato esercitato il regresso in solido;

P.Q.M.

visto l'art. 185 bis c.p.c., attesa la disponibilità mostrata dalle parti verso una soluzione conciliativa e gli indiscutibili vantaggi per le stesse in termini di economia processuale e rapidità della definizione del contenzioso, che in caso di prosecuzione potrebbe comportare esborsi per spese processuali

sproporzionati rispetto all'entità della conciliazione già accettata dalla odierna attrice;

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, 1) il pagamento, a favore dell'attrice ed a carico della struttura sanitaria convenuta, della somma omnicomprensiva, già concordata tra dette parti sulla base degli esiti della disposta CTU, in € 28.168,00, 2) con restituzione da parte del convenuto e terzo chiamato alla struttura sanitaria della metà dell'importo complessivo pagato all'attrice, nella misura del 50% a carico del dott. Sempronio, 3) spese legali, al netto di quelle in favore dell'attrice già incluse nell'importo sopra indicato, compensate.

CONCEDE ALLE PARTI

termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta fino alla data della prossima udienza, invitandole, anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, a prendere posizione specifica in merito, così da consentire al Giudice ogni opportuna ed eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolazione delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c.;

RINVIA

all'udienza del _____ per la verifica del bonario componimento, invitando i procuratori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti i termini e le conseguenze processuali della presente proposta conciliativa e di far comparire le parti stesse e/o loro procuratori autorizzati a transigere per la data fissata per il prosieguo onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di eventuali nuove proposte conciliative/transattive.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, IX.X.XXVII

Il Giudice